Comuni e patriziati

Alla situazione politica e amministrativa delle terre che oggi formano il Cantone Ticino già s'è fatto qualche richiamo nelle precedenti cartelle: otto comuni grandi tra loro estranei, limitatamente autonomi, aggregati in posizione di sudditanza ad altre unità politiche, intesi quindi come organi coordinatori delle vicinie - delle quali erano composti - nelle questioni di interesse comune.

La vicinia o vicinanza era piccolo ente unitario, con propri ordinamenti confacenti alle più radicate e sentite tradizioni e all'economia rurale basata sul godimento della proprietà privata e soprattutto di quella collettiva (pascoli, alpi, boschi ed altro). Democratica era la vicinia, le cui assemblee disponevano liberamente sulla gestione della proprietà collettiva ed emanavano quelle regole che tutelassero un ordinato e civile vivere comunitario richiesto anche dal fatto che il grosso dei beni, cui attingere per sopravvivere, rimaneva indivisibile. Il console, eletto pure democraticamente ogni anno, costituiva il custode dirigente quanto a autorità e a proprietà della vicinia, della quale naturalmente facevano parte attiva soltanto le famiglie (fuochi) originarie residenti. Di fronte a terzi, non la vivinia come ente collettivo era tenuta responsabile, bensì lo erano i singoli fuochi; donde la precisione sempre per secoli dimostrata nell'indicare tale responsabilità quanto alle decisioni che s'andavano prendendo: gli huomini et il comune di...

Con le leggi unitarie, nel 1798 la Repubblica Elvetica avrebbe voluto con un taglio brusco e netto sopprimere la vicinia, giudicata a torto alla stregua degli aristocratici e ricchi patriziati svizzeri, e creare al suo posto il comune nuovo (significativo il perdurare qui da noi della denominazione alla francese: la commune) retto dalla municipalità e dall'assemblea, composta però da tutti indistintamente i cittadini dello Stato presenti nel comune, ai quali doveva pur anche essere concessa la partecipazione al godimento dei beni viciniali.

La reazione delle nostre popolazioni fu subito molto critica, anzi decisamente ostile. In ben altro modo intendevano l'agognata libertà; per esse voleva dire anzitutto amministrazioni e reggenze delle locali comunità assolutamente autonome.

I consigli legislativi dell'Elvetica ritennero opportuno, anche per evitare sconsiderate spartizioni e svendite dei beni viciniali, di far capo a un compromesso chiaramente indicato nel preambolo della legge del 13 novembre 1798: «Considerando che, se la costituzione assicura indistintamente a tutti i cittadini dell'Elvezia la pienezza di tutti i diritti politici e la facoltà di concorrere alla creazione di ogni magistratura, egli è certo d'altronde, che le associazioni conosciute in addietro in Elvezia sotto il nome di vicinati, non essendo state disciolte hanno con-

servato un diritto, che sebbene unicamente ristretto a quello di proprietà dei beni comunali, non è però meno rispettabile». Nasce così il comune inteso in senso nuovo, contraddistinto però da quel dualismo comune/patriziato — che, sia pur in forma

e misura assai diverse, permane nel Ticino

ancora oggi.

La legge del 15 febbraio 1799 definisce la struttura dell'amministrazione comunale per la quale sono previste la municipalità (da 3 a 11 membri in carica per 3 anni) e l'assemblea cui possono accedere tutti i cittadini dello Stato, ma in pari tempo ribadisce la distinzione del comune dalla camera di maneggio (patriziato) cui spetta la gestione dei beni ereditati dall'antica vicinia ritenuti di proprietà dei soli cittadini originari (patrizi). Al comune, al quale sono addossati tutti i doveri di diritto pubblico, è riconosciuto il diritto, per far fronte ai suoi impegni, di incassare l'imposta. Ma chi legge verbali e conti comunali posteriori all'emanazione della legge e li confronta con quelli antecedenti non riscontra chiare differenze di rilievo. Ad esempio. in molti comuni il sindaco perdura ad essere indicato e ritenuto come console, cioé provvisto di autorità dirigenziale, e non già come esecutore degli ordini dei prefetti e delle camere amministrative (organi di vigilanza) istituite nelle due prefetture (Lugano e Bellinzona).

Nel 1803 si ha l'Atto di Mediazione; nella Costituzione ticinese, che ne costituisce un'appendice, è implicitamente sancito il principio in conformità del quale competente a legiferare in materia comunale è ora il Cantone. Infatti, l'art. 3 stabilisce che «per esercitare i diritti di cittadino in un'assemblea di Comune si richiede: essere domiciliato da un anno nella Comune; avere l'età d'anni 20 se ammogliato e di 30 se celibe; essere proprietario o usufruttuario di uno stabile del valore di 200 franchi svizzeri o d'altro bene equipollente; nei Circoli ove eranvi dei patriziati, se non si era prima patrizio d'una delle Comuni del Cantone, pagare alla cassa de' poveri del suo domicilio un'annua somma...».

Quanto all'organizzazione dei comuni, che secondo il Franscini erano a quel momento ben 268, l'art. 5 (tit. 2) stabilisce: «In ogni Comune vi è una Municipalità composta d'un sindaco, di due aggiunti e d'un consiglio municipale di 8 membri al meno, e di 16 al più. Gli officiali municipali restano in carica 6 anni, si rinnovano per un terzo e sono rieleggibili. La legge determina gli attributi di ogni Municipalità, concernenti:

la polizia locale;

2) il riparto e la percezione delle imposte; 3) l'amministrazione particolare dei beni della Comune, e della cassa dei poveri,

ed i dettagli d'amministrazione generale, di cui può essere incaricata. Determina pure le funzioni particolari dei sindaci, degli aggiunti e dei consigli municipali».

Già nel 1803 (20 giugno) si ebbe la «Legge organica sulle municipalità», nella quale stanno indicate le competenze e le funzioni 37 particolari dei sindaci, degli aggiunti e dei consigli comunali (municipalità), Vari altri dispositivi seguirono in anni successivi.

Con la legge del 22 maggio 1807 riguardante le modalità per l'acquisto dello stato di patrizio si rese definitiva la distinzione di cittadino attivo (al quale erano riconosciuti tutti i diritti politici e quello di usufruire dei beni viciniali e dei loro redditi) e il cittadino semplice, al quale non era riconosciuto poco più che il diritto di risiedere nel comune. I registri comunali confermano però come abbastanza frequente era a questo momento e almeno nel trentennio successivo la concessione dello stato di patrizio a cittadini semplici: quanto alle tasse, data la carenza o l'interpretazione incerta o arbitraria di disposizione cantonali, era lasciata al comune la facoltà di fissarne l'importo a volte rilevante, ma più spesso, come in casi avvenuti nel comune di Orselina, limitata a qualche donazione di cera alla chiesa.

«Era presente — come scrive Pio Caroni — la tendenza a fondere in una sol corporazione di diritto pubblico gli elementi che formavano il dualismo comunale dell'Elvetica; in pratica il nuovo comune, almeno specialmente dopo il 1814, accostandosi sempre più allo spirito dell'antica vicinia, diveniva quasi una riveduta forma di patriziato. Sicché senz'altro si può accettare la denominazione di patriziato comunale data dagli storici all'istituto comunale nei primi suoi decenni di vita.

Nel progetto di costituzione cantonale del 24 ottobre 1814, adottato dal Gran Consiglio ma non poi subito approvato dalla Dieta, sono indicati carattere e strutture del comune, così come erano intesi dal popolo. L'art. 14 infatti recita: «In ogni comune vi è un Consiglio Comunale composto di un sindaco o console, e di un numero di consiglieri, che non può essere minore di due, nè maggiore di otto. Questo consiglio è incaricato dell'amministrazione comunale, e della polizia locale giusta la prescrizione delle leggi: queste determineranno pure gli altri di lui attributi. Il Consiglio Comunale rende i conti della sua amministrazione ogni anno all'assemblea del proprio Comune, in un giorno determinato da essa medesima. L'amministrazione dei beni patriziali appartiene esclusivamente ai comproprietari medesimi».

Nella Costituzione definitiva (17 dicembre 1814) all'art. 15 quanto citato sopra riappare semplificato e con qualche modifica: «In ogni Comune vi è una Municipalità composta di tre membri almeno, e non più di undici, compreso il Sindaco, che n'é il Presidente. Essa ha l'amministrazione comunale, e la polizia locale.

La legge fissa gli altri di lei attributi. I Membri restano in carica per tre anni, si rinnovano per terzo, e sono rieleggibili». Ma nuove o confermate prescrizioni non si avranno che con la «Legge organica comunale» del 7 giugno 1832, di guisa che il comune continuerà a operare sino a tale data nel solco di quanto sancito dalla Costituzione e dalle precedenti leggi.

Di rilevante importanza rimane l'art. 13 della Costituzione 1814: «L'acquisto d'un patriziato non potrà farsi, che per contratto volontario con un Comune del Cantone, mediante l'assenso dei tre quarti dei patrizi che hanno il diritto di voto».

La posizione dei patrizi riesce così maggiormente rafforzata. E tali disposti di legge saranno di nuovo ancorati nella Costituzione del 23 giugno 1830.

Un più chiaro e vigilato decentramento amministrativo, come pure l'opportunità e la necessità di delegare ai comuni quei compiti che ormai venivano considerati propri degli enti locali, indussero l'autorità cantonale a emanare una nuova legge organica comunale. C'era però anche altro: «il bisogno è detto infatti nel preambolo della legge di stabilire alcune discipline regolatrici delle assemblee comunali, onde prevenire le irregolarità e gli abusi che spesse volte colpiscono di nullità le loro operazioni, o danno occasione di reclami di grave importanza». La legge, datata 7 giugno 1832, comprende 100 articoli suddivisi in vari capitoli: «Nomina, requisiti e durata in carica dei membri componenti l'ufficio municipale; attributi della Municipalità: amministrazione comunale, nomina dei Tutori e Curatori e vigilanza sui medesimi; Polizia locale; Funzioni speciali del Sindaco e del Vice-Sindaco; Assemblee comunali».

La municipalità è composta di tre membri almeno e non più di undici. È comunque all'assemblea lasciata la facoltà di fissarne il numero purchè esso non superi quello del quarto dei cittadini attivi. I membri restano in carica tre anni e si rinnovano per un terzo. Al momento della nomina si fa in modo che ogni terra (frazione) o degagna abbia ad avere un proprio rappresentante cui spetterà in essa il compito della polizia locale. La municipalità nomina fuori del suo seno un segretario, un tesoriere, un esattore incaricato dell'incasso del denaro dei contribuenti. Sono da eleggere da tre a sei supplenti per rimpiazzare i municipali emigranti durante le loro assenze, che a quel momento erano tutt'altro che infrequenti.

Le date anche delle assemblee sono fissate nei giorni che il comune ritiene a sé più comodi.

La municipalità ha l'amministrazione del comune; ogni anno determina le tasse e le imposte ordinarie. In caso di vertenze interviene il giudice di pace a conciliare le parti. Ogni anno sono allestiti i conti dettagliati delle entrate e delle uscite, che, corredati di tutta la documentazione giustificativa, rimangono ostensibili presso il segretario per una quindicina di giorni prima della periodica assemblea chiamata a deliberare in merito.

Alla municipalità competono le nomine dei tutori e dei curatori. L'inventario dei beni appartenenti agli assistiti deve essere annualmente consegnato al Tribunale di prima istanza.

La municipalità pure si occupa «della polizia interiore per la sicurezza, comodità e mondezza delle chiese, strade, fontane e piazze pubbliche, e dei ponti ed edifici appartenenti al Comune». Veglia sulla decenza e sul buon ordine, provvede agli alloggi militari e «a tutti gli oggetti di sanità», fissa il prezzo delle carni, della farina e del pane, vigila sulla giustezza delle bilance e delle misure. Infine, tiene aggiornato il Registro civico, cioè quello dei cittadini attivi del Comune (Leggi e decreti del Cantone Ticino, dal 1830, vol. I, pagg. 390-412).

Il Franscini, che al momento della emanazione della legge organica comunale era segretario del Consiglio di Stato e nel 1837 membro dello stesso, nella sua «Svizzera Italiana» (1837-38) critica assai severamente tale nuova legge, auspicandone addirittura altra per davvero più confacente ai bisogni del paese. Pur tenendo presente che egli era all'opposizione, si deve ammettere che le sue «osservazioni» erano pertinenti, in gran parte perfino tuttora di attualità (II edizione, pagg. 353-366).

Troppi i comuni: ne esistevano, ad esempio, ben 93 con meno di 50 famiglie, quindi con un troppo esiguo numero di «cittadini attivi» (7 a Cureggia, 15 a Lodano), non certo bastevoli per una regolare efficiente amministrazione comunitaria, tanto più che la forte emigrazione teneva lontani da casa parecchi di essi. Se poi i municipali e i funzionari comunali richiesti dalla legge fossero stati tutti in azione se ne avrebbe avuto uno per ogni mezza dozzina di cittadini: altra evidente fonte di non pochi guai. Il Franscini auspicava la fusione di parecchi comuni, ma i tempi non erano maturi - e purtroppo non lo sono ancora oggi — per innovazioni di tal genere, tanto che nel corso dell'Ottocento non furono infrequenti ulteriori smembramenti (in Verzasca, ad esempio, i quattro antichi comuni diventarono sette; nel 1881 il comune di Orselina si spaccò in due: Orselina su in alto e Muralto in basso).

Fra i requisiti richiesti per essere municipale mancava quello «di non essere illetterato». Sicché il Franscini amaramente conclude: «Si dà troppe volte il caso che gli affari siano in mano di chi manca di un requisito quasi essenziale per una regolare amministrazione. In siffatte circostanze un imbroglione di comune esercita nell'andamento degli affari comunitari l'influenza più sinistra che dir si possa».

Alla sola municipalità si lasciava il compito di determinare le *taglie* e le imposte (già esistevano le tasse uniformi sulle persone e sulle famiglie: il *testatico* e il *focatico*). E ciò voleva dire lasciare aperta la porta a decisioni di troppi inetti o, peggio, a molti e gravi soprusi.

La data delle assemblee, la cui convocazione spettava unicamente alla municipalità spesso permetteva a determinati gruppi di notabili intriganti e di mediocri ambiziosi di far si che nomine e decisioni avvenissero in momenti in cui era loro facile conseguire posizioni di comando in seno alla reggenza del comune. Per le sedute municipali non era dalla legge previsto un locale pubblico; in molti casi avvenivano nelle case private o in localucci della trattoria, con ciò si spiegano un possibile disordine, il guasto o addirittura la perdita di documenti preziosi. Oggi ancora molti privati detengono pergamene e altri documenti che dovrebbero invece trovare posto negli archivi pubblici.

In altra parte della Svizzera Italiana (pagg. 434-456) il Franscini elenca molti esempi di negligenza e di soprusi verificati prima e ancor dopo l'emanazione della legge: irregolarità nelle elezioni, conti consuntivi non approvati dall'assemblea o nemmeno allestiti, caparbie decisioni più ossequenti agli ordinamenti dell'antica vicinia che alle nuove disposizioni di legge, confusioni nella gestione dei beni comunali e patriziali, quindi vendite e locazioni abusive. Ma a questo punto sembra anche giusto rilevare che accanto alle «pessime amministrazioni» c'erano pur anche quelle, come ad esempio risulta dagli ignorati registri comunali del Locarnese, dalle quali pur si poteva già percepire fermenti di autentico spirito pubblico.

Negli anni 1830-1848 continuarono a susseguirsi leggi e altre disposizioni legali, con le quali veniva imposto agli enti locali di provvedere a regolare una determinata materia divenuta di loro competenza. Ne ricordiamo, attenendoci al criterio delle esemplificazioni, almeno tre.

La «Legge sulla pubblica istruzione» (10 giugno 1831), il «Regolamento per le scuole» (28 maggio 1832) preceduto dalla circolare «Quesiti sulla pubblica educazione» (28 giugno 1831) costituiscono gli interventi statali per la realizzazione della scuola obbligatoria in ogni comune, destinata ai fanciulli d'ambo i sessi, già ancorata nelle leggi fin dall'inizio dell'autonomia cantonale.

Molti comuni fecero buon viso a tali disposti. La municipalità di Orselina, ad esempio, volle veder trascritta nel verbale, con l'aggiunta di parole di plauso, buona parte della Circolare. Quanto invece all'esecuzione pratica di quanto prescritto dalla legge si verificarono ritardi e lungaggini; inoltre a troppe insufficienti soluzioni di ripiego, per motivi di gretta economia, si fece ricorso. Al comune spettava il compito di nominare il maestro (dapprima quasi tutti sacerdoti provenienti dalle scuole cappellaniche, poi anche laici licenziati dai Corsi di metodica istituiti nel 1837), di versare l'onorario (nel 1835 fissato a un minimo di lire 300 a un massimo di lire 750 annue) per disporre del quale si contava sul modesto sussidio statale e ricorrendo perfino qua e là a tasse imposte, almeno per l'acquisto del materiale, alle famiglie degli allievi (un paio di lire per ogni scolaro ancora nel 1854 a Orselina). Un locale privato preso in affitto o ricavato da vecchie stanze annesse alla chiesa (a Muralto per esempio) o della casa del curato (Minusio) era in quattro e quattr'otto adat-

quasi di un minimo di arredamento. Annota il Franscini (pag. 209): «Abbiamo visto scuole con entrovi quaranta o cinquanta allievi, di cui solo otto e dieci trovavan posto attorno ad un tavolone per iscrivere e far conti». Non solamente dell'orga-


tato a aula scolastica purtroppo priva o

nizzazione in generale della scuola pubblica, della compilazione dei libri di testo e dell'organizzazione dei corsi per formare i maestri egli si occupava con esemplare dedizione, ma appena gli riusciva possibile, come risulta dai registri comunali del Locarnese, visitava le nuove scuolette, non stancandosi di rincuorare, d'incoraggiare e di suggerire quanto, tenendo calcolo della particolare situazione del luogo, si doveva o si poteva fare meglio o di più.

Altro servizio indispensabile al comunitario vivere civile, suggerito da sentimenti di pietà non però disgiunti da giustificate preoccupazioni igieniche, é quello riguardante la sepoltura dei cadaveri.

AÎl'inizio dell'Ottocento ancora perduravano secolari usanze: trattenere in casa o in chiesa le spoglie del morto più o meno a lungo a seconda della volontà dei familiari, seppellirle nei sepolcri posti sotto il pavimento delle chiese ove erano trasportate avvolte spesso soltanto in un lenzuolo, comunque quasi sempre con il viso scoperto. Nelle parrocchie di rito ambrosiano le fosse erano di regola scavate all'esterno ma nelle immediate vicinanze della chiesa. Rare le cinte e i cancelli protettivi, sicché non infrequenti erano le bestie che v'entravano a brucare l'erba; perfino non mancavano coloro che vi tenevano qualche albero fruttifero. Le ossa, al momento che erano riportate alla luce scavando nuova fossa, non sempre erano deposte negli ossari con un minimo di rispetto; in Vallemaggia erano perfino riprese dai parenti non curanti certo di quanto l'igiene avrebbe richiesto.

Il 15 giugno 1833 il Gran Consiglio, riprendendo disposizioni legali emanate nel 1828



e nel 1831, approva la «Legge sui Campi Santi» (cfr. Leggi e decreti del Cantone Ticino dal 1832, II, pagg. 72-77): nessun cadavere può più essere sepolto nelle chiese; i sepolcreti sotto il pavimento di esse devono essere chiusi definitivamente in modo da evitare anche uscite di mefitico tanfo; nei comuni privi di cimitero o con cimiteri nei pressi di chiese situate in «un aggregato di più case abitate» è obbligatoria la costruzione di un camposanto sufficientemente ampio, protetto da cancelli e muro non troppo alto che permetta la circolazione dell'aria e circondato da pioppi, salici o alberi del genere che abbiano a ricondurre «l'atmosfera alla salutare proporzione dei principi componenti la stessa».

Nella legge è fissato il termine ultimo per la costruzione dei nuovi cimiteri. Ma malgrado i richiami del 1835 e d'altri ancora in seguito in molti comuni si verificarono non poche resistenze e lungaggini.

Occorre attendere gli ultimi decenni del secolo prima di vedere la legge sui campi santi rispettata pressoché dappertutto: a Brione sopra Minusio nel 1848, a Orselina nel 1854, a Moghegno nel 1857, a Vergeletto nel 1866, a Muralto nel 1885.

La proprietà fondiaria privata era indicata dettagliatamente in appositi registri, conservati nell'archivio viciniale poi comunale, detti *éstimi*, parecchi esemplari dei quali (sec. XVII - XVIII) si possono tuttora rintracciare e consultare. Di tali solidi registri, per lo più rilegati in pelle dato il continuo uso che d'essi si faceva, ci si serviva anche per determinare la *taglia* e altre fiscali gravezze, tenendo calcolo dei valori di stima esposti accanto ad altre annotazioni.

Una parentesi: molto frazionati erano i terreni nelle valli e per di più, come anche quelli delle campagne e dei borghi, gravati di non pochi diritti feudali (primizie, decime, livelli, laudemi, fittalezze, quindenni e permessi di libero pascolo — il traso o la smessa — specialmente durante i mesi di morta stagione. Le autorità cantonali con una serie di leggi agrarie, prima delle quali fu la legge del 1806, intervennero con propositi coraggiosi ma tra infinite resistenze per statuire il riscatto di tali e tante nocive servitù che furono una delle cause dell'arretratezza del nostro paese in fatto di agricoltura. L'opera di raggruppamento si avrà soltanto nel nostro secolo!

Diversa era la situazione nel Bellinzonese, nel Locarnese e nel Sottoceneri ove anche esistevano fattorie di una certa ampiezza e famiglie proprietarie o usufruttuarie di un insieme di fondi tale da costituire un'unità agricola di una certa qual consistenza.

Gli éstimi comunali, quanto a indicazioni, aggiornamenti riguardanti trapassi di proprietà e stime, non erano immuni da imprecisioni e lacune, per cui oltremodo provvidi riuscirono il decreto legislativo del 13 giugno 1845 e il regolamento di applicazione del 10 giugno 1846, dei quali trascriviamo o riassumiamo qualche articolo (cfr. Leggi e decreti del Canton Ticino, anni 1845 pagg. 48-50 e 1846, pagg. 96-104). «Ogni qualvol-

ta alcun comune vorrà rinnovare il suo estimo o censimento dovrà, quanto alla mappa, conformarsi alle seguenti norme essenziali: la scala sarà nel rapporto di un metro a mille; la pertica censuaria conterrà metri 1000 superficiali e sarà divisa in 100 tavole ed ogni tavola in dieci metri».

«Il rilievo del territorio o mappa verrà eseguito in fogli staccati, metodo preferito è quello di una sola zona. Per ogni località si dimostreranno le proprietà di ciascun possesso, le strade, i fiumi, i torrenti, le valli, le fontane e i fabbricati di ogni sorta».

«Per la spiegazione della *mappa* territoriale si intavoleranno due registri: uno per i terreni (sommarione di prima stazione); l'altro per i fabbricati (sommarione di seconda stazione)».

«Compita la mappa, si addiverà alla stima de' fondi e caseggiati, per eseguire la quale la Municipalità dovrà delegare due persone probe e intelligenti, le quali in concorso dell'ingegnere o perito, visiteranno il territorio nelle sue diverse località». In successivi articoli è indicata la procedura per eseguire le stime: calcolo medio della rendita lorda per fondi, deduzione delle spese di coltivazione ed altro; annuo reddito dei fabbricati suddivisi in 4 categorie: case di borgata, opifici, case e stalle di campagna, luoghi destinati al culto o ad uso pubblico esenti da ogni imposta. «Dalla tavola censuaria verranno desunti i dati per la formazione del catastrino, cioé il registro delle singole partite di éstimo di ciascun posses-

Nel 1845, secondo A. Galli, circa 30 comuni s'eran data la mappa comunale coi relativi registri. Bisognerà però attendere anni parecchi prima di vedere in tutti i comuni del Cantone un simile indispensabile ordine in questo importantissimo settore.

Votata nel '32 la legge organica del comune silente sull'amministrazione dei beni patriziali, la quale pur avrebbe richiesto chiarezza quanto alla distinzione tra essi e le proprietà appartenenti all'intera comunità e quindi anche sul loro impiego o godimento, era logico che si giungesse presto a rivedere la complessa matassa: esame, questo, che dopo ampi dibattiti in Gran Consiglio si concluse con l'emanazione della «Legge organica del Patriziato» datata 1. giugno 1835. Prevalse a questo punto l'idea di scindere in due il «patriziato comunale»: il comune inteso come ente pubblico e il patriato come ente economico, gestore autonomo, cioé, della proprietà collettiva riconosciuta alle sole famiglie patrizie. Nelle premesse al testo di legge è infatti detto: «il buon ordine e la giustizia esigono che l'amministrazione dei beni del patriziato sia affidata a chi vi ha un interesse diretto». È però subito opportuno aggiungere che nel 1835 la scissione non fu del tutto netta. Infatti, occorrerà attendere, per giungervi in forma definitiva, il decreto del Consiglio federale del 1. ottobre 1858, in conformità del quale verrà abolito il requisito dello stato di patrizio per esercitare i diritti politici, anzi il decreto legislativo cantonale del 5

giugno 1861 che eliminerà tale requisito (promessa del patriziato) anche nei casi di naturalizzazione di stranieri.

Dal '35 innanzi il patriziato ticinese è ormai da tutti inteso come una *comproprietà* sia pure sui generis. Data anche la carenza di vigilanza da parte delle autorità superiori, esso rafforza in misura notevole la propria autonomia. Soltanto con la legge organica patriziale del 1962 diventerà ente di diritto pubblico.

La legge organica patriziale del 1835 comprende 69 articoli (cfr. Legge e decreti del Cantone Ticino dal 1832, II, pagg. 295-321). Il patriziato assume una struttura analoga a quella del comune. Ha una propria assemblea, alla quale può prendere parte una persona per famiglia (capofuoco o chi ne fa le veci). L'organo esecutivo è costituito da un'amministrazione a sé stante composta di un numero, non precisato dalla legge, di membri eletti dall'assemblea; oppure «l'amministrazione de' beni patriziali potrà delegarsi alla Municipalità, ma il conto delle spese che incombono a tutti gli abitanti dovrà essere distinto da quelle che spettano ai soli patrizi» (art. 4).

I patrizi domiciliati fuori comune e perfino fuori cantone mantengono gli stessi diritti di coloro che abitano in paese. Il riparto del ricavo delle vendite, delle tasse per le concessioni è compito del solo patriziato. La legge tende a indicarne l'impiego: pagamento di debiti, acquisto di nuovi immobili, conservazione e miglioramento della comproprietà e aiuto alla pubblica locale istruzione».

Ai non patrizi domiciliati in loco è concessa qualche facilitazione: «È in facoltà dell'assemblea de' comproprietari di concedere ai cittadini non patrizi del luogo e agli esteri domiciliati, non che ad ogni altro il diritto di far legna da fuoco o strame o fieno e simile sulla proprietà del patriziato. L'assemblea stessa stabilisce a senso di equità la taglia da imporsi ai medesimi» (art. 10).

Nella legge sono ribadite le condizioni per la concessione a estranei dello stato di patrizio: volontario assenso dei tre quarti dei patrizi con diritti di voto se il richiedente non è ticinese, dei due terzi dei presenti se trattasi di cittadino ticinese.

Il patriziato da qui innanzi tende a diventare ente sempre più chiuso, strenuo difensore della comproprietà e dei suoi utili riconosciutigli dalla legge. Rarissime allora si fanno le concessioni dello stato di patrizio a estranei nei patriziati ricchi. Più concilianti in materia, almeno in sulle prime, si dimostrano i patriziati poveri cui non poteva non far gola l'incasso delle tasse previste. Oggi, il patriziato ticinese rimane ancora una realtà del nostro paese, come del resto avviene in diverse altri cantoni svizzeri. La Commissione di studio incaricata dal Consiglio di Stato a preparare una nuova legge organica patriziale (riforme legislative del genere si ebbero nel 1854 e nel 1950 per il comune e nel 1857 e nel 1962 per il patriziato) già è giunta a questa conclusione: l'abolizione dei patriziati conglobandone i beni di essi in un più largo demanio comunale o cantonale è da evitare, riuscirebbe intervento «antistorico, ingiustificato e perfino pericoloso».

Se si confronta la situazione odierna con quelle verificatesi, quanto al patriziato, dopo il 1832 e durante tutto l'Ottocento, occorre onestamente ammettere molti dei giudizi critici già espressi dal Franscini nel 1837 e ancora nel 1850, quando, cioè, egli sottopose alle autorità cantonali ticinesi un suo progetto di nuova legge organica che, incorporando l'amministrazione dei beni patriziali nel comune (municipio composto in maggioranza da membri patrizi) avrebbe ridimensionato gli inconvenienti derivanti dal dualismo e dall'esclusivismo.

Ma quali son queste critiche riprese anche dagli studiosi di oggi? La natura oligarchica della corporazione patriziale ottocentesca, le vendite e le locazioni abusive di parte della proprietà (non dimentichiamo però che essa rappresenta tuttora la metà o addirittura quasi i due terzi dell'intero territorio cantonale), le incertezze e l'arbitrio nell'impiego dei proventi (tasse derivanti dalle concessioni dello stato di patrizio, ricavo dalle vendite comprese quelle degli irrazionali tagli di boschi) che, anziché impiegati in opere di comune utilità, venivano ripartiti sotto forma di dividendi tra le famiglie patrizie, purtroppo nemmeno in misura uniforme, ma nientemeno che in proporzione al patrimonio dei singoli indicato nell'éstimo!

Qualche nota positiva ci può però venire dai registri patriziali ottocenteschi per lo più inesplorati. Decisioni di usare questi o quei proventi per favorire opere di autentico interesse pubblico, ad esempio: per la costruzione della strada circolare in Verzasca (1840 e dopo), ove in più d'uno di quei patriziati rimase sconosciuta la distribuzione di dividendi, viceversa ogni utile fu impiegato per pagare i debiti (circa fr. 160.per abitante) «per conto e a nome del Comune»; per la ricostruzione della chiesa parrocchiale (Sonogno, 1854); per la casa adibita ai bisogni del Comune (Cerentino 1866) e, a varie riprese, per la costruzione di edifici scolastici in Leventina e fors'anche altrove.

Pressoché unica fonte cui attingere per sopravvivere nell'Ottocento rimaneva per molte delle nostre terre quel poco di agricoltura casalinga commista alla pastorizia, che non sarebbe riuscita sufficiente se non ci fosse stata l'emigrazione: passo obbligato, questo, per i patrizi che costituivano la stragrande maggioranza della popolazione e i non patrizi. Umanamente comprensibile, quindi, la caparbietà a tener lontano i forest dal godimento dei beni viciniali.

Nel primo regolamento del patriziato di Minusio stava la disposizione: «la raccolta del fieno di bosco è permessa solo dal levarsi del sole nel giorno di St. Anna» (26 luglio). Le povere donne allora per riuscire ad accappararsi qualche gerla d'erba si tenevan pronte sul posto già dal tramonto del sole del giorno prima. Gli orticelli ricavati anche a sommo dei macigni della Val Bavona e le terrazzuole ottenute con inaudita fa-

tica sul ripido pendio della montagna a Linescio, a Mergoscia, a Corippo e in molti altri posti sono significative testimonianze dell'estrema povertà del nostro paese. Brenno Bertoni ancora nel 1892 a ragione poteva rilevare: «i beni patriziali sono da annoverare fra le cause che concorrono a diminuire il pauperismo, se non nella sua estensione, certamente nella sua intensità». C'è dell'altro ancora. Come é possibile immaginare che nelle faccende patriziali la nostra povera popolazione, appena uscita da secolari sudditanze e quindi ancor sprovvista di senso pubblico e per di più manchevole di buona istruzione («delle venti migliaia di capi di famiglia, non ce n'abbia manco di sei a settemila del tutto illetterati; e questi son la terza parte circa di quel popolo in cui si risiede la sovranità», Franscini), andasse più innanzi di quella di vari luoghi già più in là sulla via del civile progresso? L'insufficienza dell'azione dello Stato indispensabile anche e soprattutto per tenere a freno la malizia e l'ingordigia dei maggiorenti d'ogni tendenza politica che spadroneggiavano nei comuni e nelle amministrazioni, le disposizioni legali uniformi per tutti i patriziati molto diversi quanto alla loro incidenza sulla vita comunitaria e sull'economia locale, sono altrettante cause che permettevano trasmondamenti e gravissimi abusi e mancanze senz'altro deprecabili.

Comuni e patriziati sono argomenti che dovranno essere ripresi anche in successive cartelle: i problemi d'oggi si posson meglio capire e convenientemente risolvere tenendo presente tutta l'evoluzione del comune e del patriziato anche dopo il 1848.

Stefano Franscini, La Svizzera Italiana, Lugano 1837, 1838, 1840; II edizione, Lugano 1973.

Angiolo Martignoni, Schema storico giuridico del patriziato ticinese, Lugano 1917.

Antonio Galli, Notizie sul Cantone Ticino, vol. I, II, III, Lugano 1937.

Livio Borradori, L'autonomia del Comune Ticinese, Bellinzona 1948.

Pio Caroni, Le origini del dualismo comunale svizzero, Milano 1964.

Pio Caroni, Basilio Biucchi, Andrea Hofer, Leone Ressiga-Vacchini, *Documenti della Commissione di stu*dio sul patriziato ticinese, Bellinzona 1975.

Processi verbali del Gran Consiglio; Leggi e decreti del Cantone Ticino, 1830-1847.